



Trade & Customs Italian Update

Edizione straordinaria

Global Indirect Tax Services



Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124
T: +39 02 676441 - F: +39 02 67644758

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378 - F: +39 071 2916221

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711 - F: +39 051 4392799

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961 - F: +39 055 2619666

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225 - F: +39 010 584670

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617 - F: +39 081 2488373

Padova

Piazza Salvermini 2, 35131
T: +39 049 8239611 - F: +39 049 8239666

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518 - F: +39 075 5723783

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479 - F: +39 085 4429900

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197
T: +39 06 809631 - F: +39 06 8077459

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166 - F: +39 011 8395865

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111 - F: +39 045 8114390

Novità in materia di IVA: Prove di avvenuta consegna e semplificazioni per 'Call Off stock' e 'Operazioni a catena'

Il tema delle **'prove di avvenuta consegna'** nelle movimentazioni internazionali rappresenta spesso un elemento di criticità per le aziende che non abbiano un adeguato sistema di rendicontazione e di gestione delle relazioni con i propri clienti.

Il rischio, tanto nei rapporti extraUE quanto in quelli intraUE, è che le Autorità di controllo possano recuperare l'Iva su operazioni originariamente qualificate 'non imponibili'. Su questo punto, mentre con riferimento alle esportazioni il diritto doganale unionale ha disciplinato con espressa norma (art. 335, Reg. UE 2015/2447) le prove alternative cui accedere per riscontrare ogni richiesta in caso di accertamento, in ambito intraUE la disciplina era affidata a procedure di prassi, talvolta non univocamente interpretate anche in ambito strettamente nazionale da diversi Uffici finanziari.

Sempre in ambito intraUE, si avvertiva l'esigenza di una regolamentazione armonizzata con riguardo alla gestione dei profili IVA del cd. **'Call Off stock'** e delle **'Operazioni a catena'**.

Ebbene, lo scorso 7 dicembre, l'Unione Europea ha adottato i seguenti atti:

— **La Direttiva 2018/1910** che entrerà in vigore a partire dal ventesimo giorno dalla data di pubblicazione e dovrà essere recepita da parte degli Stati membri entro il 31 dicembre 2019, attraverso la quale vengono adottate una serie di semplificazioni riguardanti:

- **Operazioni effettuate in regime di call of stock.** Il call-of stock è un'operazione in cui il cedente, al momento del trasporto dei beni, conosce già l'identità dell'acquirente, nonostante tali beni verranno forniti solo in una fase successiva rispetto all'arrivo nello Stato membro di destinazione. Attualmente, un'operazione che si svolge con tali modalità comporta una presunzione sia di cessione nello Stato membro di partenza di beni, sia di acquisto intracomunitario nello Stato membro di arrivo dei beni, seguiti da una cessione 'interna' nello Stato membro di arrivo, per la quale il cedente deve essere identificato ai fini dell'IVA in tale Stato membro. Con l'atto in commento, viene disposto che un'operazione di call of stock tra due soggetti passivi sia considerata una cessione esente nello Stato membro di partenza e un acquisto intracomunitario nello Stato membro di arrivo.

- **Operazioni a catena.** Con riferimento alle operazioni a catena, cioè cessioni successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto intracomunitario, l'atto in commento introduce una norma comune a tutti gli Stati membri, secondo la quale il movimento intracomunitario e la relativa esenzione dell'IVA per le cessioni intracomunitarie deve essere attribuita ad una sola cessione all'interno della catena delle operazioni

— **Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/1912** che entra in vigore a partire dal ventesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione e troverà applicazione a partire dal 1° gennaio 2020, essendo direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri. Tale regolamento **introduce importanti modifiche riguardanti l'onere della prova del trasporto intracomunitario di beni ai fini dell'applicazione dell'esenzione dall'IVA.**

La soluzione adottata prevede che il venditore certifichi che i beni siano stati trasportati o spediti da lui o da un terzo per suo conto.

Alternativamente, il venditore dovrà essere in possesso di una dichiarazione scritta dall'acquirente che certifichi che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto e che menzioni lo Stato membro di destinazione dei beni.

In ogni caso, la certificazione o la dichiarazione dovranno essere accompagnate da almeno due dei seguenti elementi: documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni (ad es. un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico), una fattura di trasporto aereo, una fattura emessa dallo spedizioniere. I documenti in questione dovranno essere rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra, del venditore e dell'acquirente.

Diversamente, sempre se accompagnati dalla certificazione o dalla dichiarazione di cui sopra, l'onere probatorio si considererà assolto qualora il venditore sia in possesso di uno solo degli elementi sopraelencati e un esemplare di uno dei seguenti documenti:

- una polizza assicurativa relativa al trasporto o alla spedizione dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento del trasporto o della spedizione dei beni;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;

- una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

Anche in questo caso, i documenti dovranno essere rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra, del venditore e dell'acquirente.

Ebbene, le soluzioni adottate in data odierna da parte dell'Unione Europea potrebbero avere vita breve, atteso che le stesse si inseriscono all'interno dell'obiettivo più ampio di riforma del sistema dell'IVA attualmente vigente che vedrà l'introduzione di novità di particolare rilievo, **tra cui si segnala il concetto di 'soggetto passivo certificato', in inglese 'Certified Taxable Person' (di seguito anche CTP), per il momento non coinvolto nelle recenti pubblicazioni.**

Attraverso tale nozione, come avvenuto con riferimento al concetto di 'operatore economico autorizzato' - *Authorized Economic Operator* (di seguito anche AEO) in materia doganale, il legislatore europeo si propone di rilasciare un'attestazione verso quei soggetti passivi che vengono riconosciuti come particolarmente affidabili e di riconoscere loro una serie di agevolazioni.

L'Unione Europea, riscontrata la necessità di esaminare ulteriormente le parti restanti delle proposte relative ai soggetti passivi certificati ha intanto proceduto ad emanare gli atti sopraelencati, individuati come interventi rientranti in un pacchetto di 'soluzioni rapide' in materia di IVA, di carattere transitorio.

Nel frattempo, proseguono i lavori per il completamento della riforma, la quale potrebbe prevedere che le varie semplificazioni oggi introdotte siano destinate solamente ai soggetti riconosciuti come CTP.

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

Massimo Fabio

Partner responsabile
Trade & Customs
Global Indirect Tax Services
T: +39 06 809631
E: mfabio@kpmg.it

kpmg.com/it

kpmg.com/it/socialmedia

kpmg.com/app



Trade & Customs Italian Update / 10 dicembre 2018

© 2018 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.